

**CIRCOLARE N. 2**

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO

UFFICI I – II

ISPETTORATO GENERALE PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLA CONTABILITÀ DI STATO

UFFICIO VII

Alle Amministrazioni centrali
dello StatoAgli Uffici centrali del Bilancio presso i
Ministeri

Alle Ragionerie territoriali dello Stato

Alla Corte dei Conti

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Al Consiglio di Stato

Ai Tribunali amministrativi regionali

Al Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro

Alla Scuola nazionale dell'Amministrazione

LORO SEDI

OGGETTO: Ulteriori indicazioni in materia di impegni pluriennali ad esigibilità (IPE) ed altre precisazioni su talune procedure contabili.

Premessa

Con la circolare n. 34 del 13 dicembre 2018 sono state fornite le prime indicazioni operative in materia di impegni pluriennali ad esigibilità, di seguito IPE, alla luce di quanto disposto dal decreto legislativo n. 93 del 2016 e successive modificazioni e integrazioni. In particolare, sono state chiarite le modalità di registrazione dei nuovi IPE e quelle relative agli impegni di spesa registrati negli esercizi precedenti all'anno 2019.

Con la medesima circolare sono state, altresì, fornite indicazioni inerenti l'assunzione degli IPE per talune particolari tipologie di spesa, la gestione della spesa decentrata, nonché alcune istruzioni procedurali per l'assunzione di specifiche tipologie di impegni di spesa pluriennali.

Ad integrazione di quanto disciplinato dalla citata circolare n. 34/2018, la presente circolare intende fornire ulteriori indicazioni e alcune precisazioni su talune procedure contabili.

1. Ulteriori indicazioni procedurali per l'assunzione di alcune tipologie di impegni di spesa pluriennali

Il decreto legislativo n. 93 del 2016, modificando l'articolo 34 della legge n. 196, non ha confermato la formale procedura di autorizzazione all'assunzione di impegni pluriennali per le spese di parte corrente, come disciplinata dal comma 4 del citato articolo 34, in vigore fino al 31 dicembre 2018. Tuttavia, la stessa circolare n. 34 del 2018 ha previsto una procedura semplificata di assenso preventivo per gli impegni pluriennali relativi alla spesa corrente di durata superiore al triennio, la cui decorrenza ricada negli anni successivi al primo del triennio di previsione del bilancio.

Al riguardo, tenuto conto dell'esigenza di consentire sia l'espletamento dei necessari controlli contabili da parte degli UCB anche nei periodi più intensi dell'anno, sia il tempestivo rilascio dell'assenso alle Amministrazioni, si precisa che il termine di 5 giorni lavorativi entro il quale gli Uffici centrali del bilancio rendono il preventivo assenso all'assunzione dei predetti impegni pluriennali, non deve intendersi come perentorio, esso, piuttosto, rappresenta un riferimento temporale importante per la conclusione del procedimento che deve concludersi in un lasso di tempo compatibile con la tempestiva assunzione del successivo impegno contabile.

L'assenso riveste carattere meramente contabile e riguarda l'accertamento della sussistenza della occorrente disponibilità in bilancio effettuato al momento della richiesta di assenso.

Qualora, negli anni successivi a quelli interessati dal bilancio triennale, tale assunzione non risulti coerente con la proiezione degli stanziamenti iscritti sui pertinenti capitoli di bilancio, i predetti Uffici ne daranno immediata comunicazione anche ai competenti uffici dell'Ispettorato Generale del Bilancio.

L'eventuale confronto con l'Ispettorato Generale del Bilancio, assume maggiore rilevanza per le richieste di assenso preventivo avanzate agli Uffici centrali del bilancio durante il periodo di predisposizione del nuovo disegno di legge di bilancio per il triennio successivo a quello considerato per l'esercizio in corso di gestione; ciò in quanto, come è noto, le disponibilità di bilancio potrebbero essere interessate da variazioni contabili che potrebbero influire sulla valutazione ai fini del rilascio dell'assenso.

È importante sottolineare che la richiesta di assenso preventivo, indirizzata all'Ufficio centrale di bilancio competente, dovrà essere avanzata a firma del responsabile della spesa, Capo

Dipartimento o Direttore Generale, al quale verrà dato riscontro, sempre in via ufficiale, da parte del Direttore dell'UCB.

Si rappresenta, infine, che, in considerazione delle modifiche normative intervenute in tema di autorizzazione all'assunzione di impegni pluriennali, le disposizioni contenute nelle circolari RGS n. 4, n. 15 e n. 29 del 2016 sono da considerarsi superate.

2. Indicazioni procedurali inerenti gli impegni pregressi (assunti ante 2019) – Copertura di cassa.

Il sistema informativo SICOGE, in fase di conversione degli impegni pregressi - ossia degli impegni registrati negli esercizi precedenti, fino al 31 dicembre 2018, che contenevano l'allegato con esercizi futuri 2019 e successivi - nella nuova struttura degli IPE, ha provveduto automaticamente e prudenzialmente ad accantonare le disponibilità di cassa necessarie al pagamento della intera somma impegnata con imputazione all'esercizio finanziario 2019. Al riguardo, si evidenzia che la normativa concernente l'obbligo di accantonare, in termini di cassa, le risorse occorrenti per i pagamenti in scadenza nel primo anno di imputazione dell'IPE si ritiene debba applicarsi agli impegni assunti a partire dall'anno 2019 e non nei confronti di impegni assunti in anni precedenti.

Pertanto, alla luce di tale considerazione, si provvederà, entro il 18 febbraio p.v., a disaccantonare automaticamente le quote di cassa riferite ad impegni assunti in esercizi precedenti.

Resta fermo, comunque, che le medesime amministrazioni dovranno tempestivamente comunicare agli Uffici di Ragioneria (UCB/RTS), entro e non oltre il 20 febbraio p.v., l'aggiornamento delle previsioni dei pagamenti sui singoli impegni pregressi con valenza pluriennale, per i quali il pagamento è previsto nel corso del corrente esercizio finanziario. Le amministrazioni potranno valutare l'eventuale rimodulazione orizzontale dei predetti impegni compatibilmente con le risorse disponibili sul bilancio pluriennale ed in coerenza con la programmazione dei nuovi impegni da assumere.

3. Indicazioni procedurali inerenti l'Ordine di pagare urgente

In presenza di una situazione in cui le risorse in termini di cassa stanziata su un determinato capitolo risultino integralmente accantonate, si potrebbe presentare la necessità dell'Amministrazione di dar corso ad un ordine di pagare a carattere urgente. Ricorrendo questa circostanza, gli Uffici di Ragioneria, al ricevimento di un Ordine di pagare urgente, potranno dare corso allo stesso, avendo cura di acquisire contestualmente informazioni puntuali da parte dell'Amministrazione circa il correlato disaccantonamento da operare sulla corrispondente quota di

stanziamento di cassa accantonato; in sostanza l'Amministrazione deve indicare la cassa già accantonata per altri provvedimenti che intende utilizzare a copertura dell'OP urgente. Conseguentemente, l'Amministrazione, al fine di ricostituire sul capitolo/piano gestionale interessato la cassa necessaria in coerenza con le indicazioni del cronoprogramma, dovrà tempestivamente porre in essere le opportune iniziative utilizzando gli strumenti di flessibilità di bilancio previsti dalla legislazione vigente.

4. Indicazioni circa l'accantonamento del 50 per cento dello stanziamento di competenza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Decreto-legge n. 65 del 2 marzo 1989.

Com'è noto la disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 65 del 1989, stabilisce: *“6. 1. Nel primo semestre di ciascun esercizio le amministrazioni e gli enti del settore pubblico allargato possono assumere impegni di spese correnti, in termini di competenza, a carico dei singoli capitoli del bilancio di previsione, in misura non superiore al 50 per cento dello stanziamento previsto. Non soggiacciono a detta limitazione gli impegni il cui pagamento deve necessariamente avvenire a scadenze determinate in virtù di legge, di accordi internazionali o comunitari nonché di contratti o convenzioni, e tutti i casi in cui le modalità di esecuzione della spesa, anche ai fini del rispetto dei termini di pagamento, risultino in contrasto con il principio di cui al presente comma. Nel suddetto limite massimo del 50 per cento sono compresi gli impegni formalmente assunti negli esercizi precedenti, in forza di disposizioni legislative o regolamentari a carico dell'esercizio stesso.”*

Ai sensi della suddetta norma il 50 per cento dello stanziamento allocato sui pertinenti capitoli/piani gestionali viene conseguentemente accantonato.

Al riguardo, si evidenzia che il sistema informativo attualmente non consente di accantonare somme sui capitoli/piani gestionali per gli anni successivi a quello in gestione; pertanto, al fine di monitorare l'attuazione della norma anche alla luce del nuovo concetto di impegno pluriennale, nelle more delle necessarie modifiche al sistema informativo, gli Uffici centrali di bilancio avranno cura di effettuare i necessari controlli sull'entità degli impegni assunti negli anni successivi al primo e signaleranno ai corrispondenti Uffici dell'Ispettorato Generale del Bilancio i casi in cui l'ammontare degli impegni sia maggiore del 50 per cento dello stanziamento del capitolo di bilancio. La procedura illustrata risponde ad un profilo di prudenza nell'utilizzo delle risorse stanziate al fine di evitare un eccessivo irrigidimento del bilancio. Essa in ogni caso non può evitare la legittima assunzione di IPE che impegnino il bilancio pluriennale per valori superiori alla predetta quota degli stanziamenti quando ne ricorrano i presupposti di legge.

5. Chiarimenti in merito alla procedura per la verifica dei Decreti ministeriali riguardanti i capitoli in gestione unificata.

L'articolo 21, comma 17, della legge 196 del 2009, ha stabilito che entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio i Ministri assegnano le risorse ai responsabili della gestione e che, nelle more di detta assegnazione e comunque non oltre sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della legge di bilancio, è autorizzata la gestione sulla base delle medesime assegnazioni disposte nell'esercizio precedente, anche per quanto attiene la gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

In proposito, occorre rappresentare che la verifica sulla sussistenza dei requisiti previsti dalla citata normativa per l'assegnazione in gestione unificata dei capitoli individuati nell'ambito dell'apposito decreto ministeriale viene effettuata dal competente Ufficio Centrale di Bilancio che avrà cura di segnalare all'Amministrazione le eventuali osservazioni del caso.

È bene indicare, per uniformità di comportamento, che la richiesta dell'amministrazione e la risposta da formalizzare sul provvedimento definitivo dovrà seguire le vie ufficiali. Resta ferma la possibilità di interlocuzioni preliminari con i responsabili della predisposizione dell'atto, da espletare eventualmente anche per posta elettronica, ad esempio, inviando uno schema di decreto da tradurre poi nel decreto ufficiale. Ove lo ritenga utile, l'Ufficio Centrale di Bilancio potrà preventivamente acquisire nelle vie brevi il parere dei competenti Uffici dell'Ispettorato Generale di Bilancio.

6. Monitoraggio Uffici Centrali di Bilancio su aggiornamento cronoprogramma e applicazione sanzioni

Ai sensi del comma 10 dell'articolo 34 della legge citata legge n. 196, gli Uffici Centrali di Bilancio, effettuano, con cadenza mensile, il monitoraggio sull'applicazione dei commi 7, 7-bis, 8 e 9 del medesimo articolo 34, relativi alla compilazione e all'aggiornamento del piano finanziario dei pagamenti. La norma prevede, altresì, che in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti per la predisposizione e l'aggiornamento del piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma), l'Amministrazione inadempiente non potrà accedere (in tutte le sue strutture) alle risorse dei fondi di riserva per le spese obbligatorie, per le spese impreviste e per le autorizzazioni di cassa, fino a quando dal predetto monitoraggio non sia verificato il rispetto dei suddetti obblighi.

Il monitoraggio dovrà accertare il tempestivo aggiornamento del cronoprogramma in relazione agli impegni assunti e alle relative scadenze di pagamento indicate. L'aggiornamento del cronoprogramma dovrà tener conto dei pagamenti previsti ma non ancora effettuati. Ciò potrà

comportare il conseguente slittamento degli stessi in avanti e la necessità di operare una revisione dell'ammontare dei pagamenti previsti per i periodi successivi.

Nell'ambito del monitoraggio si dovranno evidenziare, altresì, eventuali casi in cui ad una imputazione di pagamento derivante dall'assunzione dell'impegno di spesa non sia seguita né la conseguente emissione del titolo di spesa né l'aggiornamento del piano finanziario dei pagamenti.

Le risultanze del monitoraggio, da inoltrare mensilmente con apposita nota di trasmissione a questo Ispettorato, unitamente al controllo sul contestuale aggiornamento del cronoprogramma da effettuarsi al momento dell'assunzione dell'impegno, costituiranno il presupposto per l'applicazione delle sanzioni previste dalla citata normativa per i casi di inosservanza degli obblighi imposti in materia di redazione e aggiornamento del cronoprogramma.

In tali casi gli Uffici Centrali di Bilancio comunicheranno alle amministrazioni l'impossibilità di procedere all'ulteriore corso di eventuali richieste di prelevamento di risorse dai suddetti fondi di riserva.

Come accennato, il corretto adempimento è accertato nei confronti dei cronoprogrammi riferiti alla totalità dei capitoli afferenti allo stato di previsione interessato con la conseguenza che, il mancato adempimento anche solo parziale da parte di un singolo CdR, sarà sufficiente per applicare la sanzione all'Amministrazione nel suo complesso fino all'esito positivo del successivo monitoraggio altrimenti, se precedente, fino all'aggiornamento delle scritture contabili.

È di tutta evidenza la necessità di informare e sensibilizzare tempestivamente le strutture ministeriali coinvolte nella gestione dei capitoli di bilancio, al fine di raggiungere nel più breve tempo possibile un adeguato grado di consapevolezza delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto della normativa in esame.

Il Ragioniere Generale dello Stato